



CAMERA DI COMMERCIO
FROSINONE LATINA

Regolamento per la definizione dei criteri di determinazione delle sanzioni amministrative tributarie applicabili nei casi di violazioni relative al diritto annuale.

(Approvato con delibera del Consiglio Camerale n.6, del 13 aprile 2021)



INDICE

Art. 1	Oggetto	Pag. n.	3
Art. 2	Violazioni sanzionabili	Pag. n.	3
Art. 3	Violazioni non sanzionabili ed estinzione di crediti tributari di modesto ammontare	Pag. n.	3
Art. 4	Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente	Pag. n.	4
Art. 5	Irrogazione della sanzione	Pag. n.	4
Art. 6	Criteri di determinazione della sanzione	Pag. n.	4
Art. 7	Incremento della sanzione per gravità della violazione	Pag. n.	5
Art. 8	Casi di riduzione della sanzione	Pag. n.	5
Art. 9	Incremento della sanzione per recidiva	Pag. n.	5
Art.10	Violazioni continuate	Pag. n.	5
Art.11	Definizione agevolata	Pag. n.	6
Art.12	Ravvedimento	Pag. n.	6
Art.13	Modalità di irrogazione delle sanzioni	Pag. n.	7
Art.14	Riscossione della sanzione	Pag. n.	7
Art.15	Rateazione del pagamento	Pag. n.	8
Art.16	Strumenti difensivi e tutela giurisdizionale	Pag. n.	8
Art.17	Autotutela	Pag. n.	9
Art.18	Decadenza e prescrizione	Pag. n.	9
Art.19	Norma transitoria	Pag. n.	9



Articolo 1- Oggetto

Il presente regolamento disciplina i procedimenti di applicazione delle disposizioni sulle sanzioni amministrative tributarie in materia di diritto annuale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, nel rispetto dell'art.18, della Legge 29 dicembre 1993, n.580 e successive modifiche ed integrazioni, di quanto disposto dal decreto del Ministero delle Attività Produttive 27 gennaio 2005, n.54, e dal Decreto Legislativo n.472 del 1997 e s.m.i. nonché delle indicazioni impartite in materia dallo stesso Ministero, dal Ministero delle Finanze e dall'Agenzia delle entrate in quanto compatibili.

Articolo 2 - Violazioni sanzionabili

1. Le sanzioni amministrative tributarie si applicano ai casi di tardivo od omesso versamento del diritto annuale rispetto ai termini di pagamento di cui all'articolo 8 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 maggio 2001, n.359.
2. Al fine di determinare le violazioni in materia di diritto annuale occorre individuare i termini di scadenza, che si distinguono in :
 - a. termine ordinario per le imprese già iscritte al Registro delle Imprese o al REA: termine ordinario di versamento previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi per tutti i soggetti già iscritti al 1° gennaio dell'anno di riferimento;
 - b. termine previsto per le imprese di prima iscrizione al Registro delle Imprese o al REA: stabilito dalle disposizioni normative e regolamentari in vigore per tutti i soggetti e le unità locali e/o sedi secondarie che si iscrivono nel corso dell'anno di riferimento al registro delle imprese o al repertorio delle notizie economiche ed amministrative;
 - c. termine lungo per le imprese già iscritte al Registro delle Imprese o al REA: termine per il versamento del tributo maggiorato dell'interesse corrispettivo vigente (attualmente lo 0,40%) fissato al trentesimo giorno successivo alla scadenza del termine ordinario, di cui possono avvalersi esclusivamente i soggetti già iscritti al 1° gennaio dell'anno di riferimento.
3. Ai fini del regolamento emesso con D.M. 27 gennaio 2005, n.54:
 - a. per tardivo si intende il versamento effettuato, per l'intero importo del diritto dovuto, con un ritardo non superiore ai trenta giorni rispetto al termine di versamento previsto nei casi di iscrizione di nuove imprese o Unità locali in corso d'anno di cui al comma 2, lettera b.;
 - b. per omesso si intende:
 - Il versamento non eseguito;
 - il versamento eseguito con un ritardo superiore ai trenta giorni rispetto al termine previsto per i soggetti che si iscrivono nel corso dell'anno di riferimento (comma 2, lettera b);
 - il versamento eseguito dopo la scadenza del termine lungo di cui al comma 2 lettera c) per tutti i soggetti già iscritti, senza l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso di cui al successivo art.12;
 - il versamento effettuato solo in parte, limitatamente a quanto non versato entro i termini di scadenza indicati al comma 2 lettere a) b) e c);
 - il versamento effettuato solo in parte oltre i termini di scadenza indicati al comma 2, lettere b) e c).

Articolo 3 - Violazioni non sanzionabili ed estinzione di crediti tributari di modesto ammontare

1. Non si dà luogo alla contestazione ed irrogazione con atto, né all'iscrizione diretta a ruolo laddove l'ammontare dovuto dal contribuente per ogni singolo anno di competenza, derivante dalla somma del tributo non versato, delle sanzioni e degli interessi, sia inferiore a euro 30,00 come prescritto dall'art.3 comma 10, del D.L. n.16, del 2 marzo 2012, convertito con modificazioni nella L. n.44, del 26 aprile 2012, (recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento" e s.m.i.), salvo quanto disposto dal comma successivo.



2. Nei casi in cui il contribuente abbia effettuato almeno una violazione nei cinque anni precedenti al tributo di riferimento, si procede alla contestazione o all'irrogazione o all'iscrizione diretta a ruolo delle somme dovute per l'anno in oggetto e al recupero delle eventuali somme precedentemente non sanzionate ai sensi del comma precedente, anche qualora l'importo sia inferiore ad euro 30,00, ma comunque superiore ad euro 12,00.
3. Ai fini della verifica delle violazioni pregresse, indicate nei precedenti commi, sono da considerarsi quelle già contestate e non correttamente ravvedute, o non oggetto di procedura di sgravio, ovvero le violazioni non ancora notificate, ovvero quelle non contestate in ottemperanza all'applicazione dell'istituto della continuazione, ovvero tutte le violazioni non irrogate perché inferiori al minimo esattoriale. Non sono invece considerate le violazioni ravvedute spontaneamente per l'intero importo con i criteri indicati all'articolo 12 e quelle per le quali la Camera di Commercio ha emesso provvedimento di sgravio totale.
4. L'importo di cui al comma 1 del presente articolo ovvero quello prescritto dall'art. 3, comma 10 del D.L. n.16, del 2 marzo 2012, convertito con modificazioni nella L. n.44 del 26 aprile 2012, (recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento" e s.m.i.), sarà automaticamente aggiornato nel caso di successive modifiche normative, senza modifica espressa del presente regolamento.

Articolo 4 - Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente

1. I rapporti tra contribuente e Camera di Commercio sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni, né applicati interessi, nel caso in cui il contribuente si sia conformato ad indicazioni contenute in atti della Camera di Commercio o dell'amministrazione finanziaria ancorché successivamente modificati.
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in mera violazione formale senza alcun debito di imposta.
4. Non è sanzionabile l'errato versamento di quanto dovuto a favore di altra Camera di Commercio incompetente per territorio, qualora il versamento sia stato eseguito entro i termini di cui all'articolo 8 del decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 11 maggio 2001, n.359.
5. La Camera competente a riscuotere il diritto annuale può comunicare all'impresa l'errore commesso invitandola a sanare l'irregolarità mediante l'istituto della compensazione, altrimenti la Camera provvederà a regolarizzare le anomalie di concerto con la consorella interessata.

Articolo 5 - Irrogazione della sanzione

1. Le sanzioni amministrative tributarie di cui al presente regolamento sono irrogate dal Segretario Generale della Camera di Commercio.
2. Il Segretario Generale può individuare uno o più dipendenti camerali cui delegare le funzioni di cui al precedente comma 1.

Articolo 6 - Criteri di determinazione della sanzione

1. Nella determinazione dell'ammontare della sanzione si tiene conto delle prescrizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 del Decreto ministeriale n.54/2005, dei criteri di determinazione della sanzione previsti dall'articolo 7 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n.472 e successive modifiche ed integrazioni, e delle direttive impartite in materia dal Ministero dello Sviluppo Economico.
2. Nei casi di tardivo versamento si applica una sanzione del 10% dell'importo dovuto.
3. Nei casi di omesso versamento si applica la sanzione del 30% sul diritto dovuto da maggiorare o ridurre in relazione agli elementi di valutazione di cui ai successivi articoli 7, 8 e 9.
4. Nei casi di versamento effettuato solo in parte entro il termine di scadenza ordinario così come definito all'art.2 comma 2, lettere a) e b) del presente regolamento, si applica la sanzione del 30% sul diritto dovuto e non versato, con le maggiorazioni e/o le riduzioni di cui articoli 7, 8 e 9.



5. Nei casi di versamento effettuato entro il “termine lungo” di cui all’art.2, comma 2, lettera c) per importo insufficiente rispetto all’importo dovuto comprensivo della maggiorazione dell’interesse corrispettivo vigente, lo stesso dovrà considerarsi quale omesso versamento parziale, con applicazione della sanzione del 30% sulla differenza tra quanto complessivamente dovuto per imposta più maggiorazione e quanto versato nel termine già citato, con gli incrementi e/o le riduzioni della sanzione di cui ai successivi articoli 7, 8 e 9.
6. Nei restanti casi di versamento effettuato solo in parte, si applica la sanzione del 30% sull’intero importo del diritto dovuto, mentre le maggiorazioni e/o le riduzioni di cui ai successivi articoli 7, 8 e 9 sono limitate all’importo del diritto dovuto e non versato.

Articolo 7 - Incremento della sanzione per gravità della violazione

La gravità della violazione va commisurata al danno finanziario subito dalla Camera di Commercio determinato in base al diritto non versato. La sanzione del 30% va incrementata in proporzione al diritto omesso fino ad una percentuale massima del 50%, secondo la tabella qui di seguito riportata:

danno finanziario per la Camera di Commercio I.A.A. - gravità violazione ex art.4, co.3, Regolamento ministeriale n.54/05 e art.7, co.1-2, D.Lgs. n.472/97:

-	fino a	€	80,00	5%
-	fino a	€	373,00	10%
-	fino a	€	518,00	15%
-	fino a	€	1.254,00	20%
-	fino a	€	2.500,00	25%

-	fino a	€	5.000,00	30%
-	fino a	€	10.000,00	35%
-	fino a	€	20.000,00	40%
-	fino a	€	40.000,00	45%
-	fino a	€	77.500,00	50%

Articolo 8 - Casi di riduzione della sanzione

1. La sanzione può essere ridotta qualora il trasgressore dimostri alla Camera di Commercio di essere in condizioni economiche disagiate in quanto appartenente a settori economici colpiti da fattori di crisi riscontrati nell’economia provinciale, determinati da eventi di carattere straordinario quali calamità naturali - ufficialmente accertate e riconosciute dai competenti organismi pubblici - o da mutamenti intervenuti sui mercati nazionali ed internazionali, sui quali sia intervenuta apposita deliberazione della Giunta Camerale. La Giunta in tali casi ha facoltà di disporre con proprio provvedimento motivato e con il parere favorevole del Collegio dei Revisori la temporanea riduzione della sanzione ad una pluralità di soggetti reputati disagiati.
2. La sanzione potrà essere ridotta fino ad una percentuale massima del 40%, ma, in ogni caso, non potrà mai essere inferiore al 10% del diritto dovuto.

Articolo 9 - Incremento della sanzione per recidiva

1. La sanzione complessiva determinata ai sensi degli articoli 6, 7 e 8 è aumentata fino alla metà nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole non definita ai sensi dell’articolo 6 del Decreto ministeriale n.54/2005.
2. L’omesso e il tardivo pagamento del diritto sono considerate violazioni della stessa indole.
3. Nel caso di violazioni commesse nel triennio precedente si applicano gli aumenti della sanzione complessiva secondo il seguente criterio:
 - a) + 10% con una violazione nel triennio;
 - b) + 15% con due violazioni nel triennio;
 - c) + 15% con tre violazioni nel triennio.

Articolo 10 - Violazioni continuate

1. Nel rispetto di quanto previsto all’articolo 5, comma 2, del Regolamento ministeriale n.54/2005 e all’articolo 12, comma 5 del decreto legislativo n.472/1997 e s.m.i., la Camera di Commercio applica alla sanzione base, determinata ai sensi dei precedenti articoli 6, 7, 8 e 9, l’aumento fino al triplo, per le violazioni di cui al comma 2 del precedente articolo commesse in annualità diverse. La maggiorazione della sanzione unica avviene secondo il seguente schema:



- se le violazioni riguardano due annualità, la sanzione base viene aumentata in una misura pari al 50%;
- se le violazioni riguardano tre annualità, la sanzione base viene aumentata in una misura pari al 100%;
- se le violazioni riguardano quattro annualità, la sanzione base viene aumentata in una misura pari al 200%;
- se le violazioni riguardano più di quattro annualità, la sanzione base viene aumentata in una misura pari al 300%.

Se la Camera di Commercio non contesta tutte le violazioni o non irroga la sanzione contemporaneamente rispetto a tutte, quando in seguito vi provvede determina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni oggetto dei precedenti provvedimenti.

2. La sanzione determinata nei casi di continuazione non può comunque essere superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni.
3. La continuazione viene interrotta dalla constatazione formale della violazione, tramite la notifica di un atto di contestazione, di un atto di irrogazione immediata o di una cartella di pagamento.

Articolo 11 - Definizione agevolata

Alle sanzioni previste dal presente regolamento non si applica la definizione agevolata di cui agli art.16, comma 3, e art.17, comma 2, del D.Lgs. n.472/97 e s.m.i..

Articolo 12 - Ravvedimento

1. Qualora la violazione non sia stata già constatata, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n.472/1997 e successive modifiche e integrazioni, la sanzione è ridotta alle medesime percentuali previste dal D.M. n.54/2005 ovvero al:
 - a. 3,75% se il pagamento viene eseguito entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il pagamento di cui all'articolo 3, comma 1, del D.M. n.54/2005;
 - b. 6% se il pagamento viene eseguito entro un anno dalla scadenza del termine di pagamento di cui all'articolo 3, comma 1, del D.M. n.54/2005.

Le percentuali di riduzione della sanzione si riterranno direttamente aggiornate, senza modifica espressa del presente regolamento, con l'entrata in vigore di eventuali modifiche al D.M. n.54/2005 che riguardino tale istituto.

2. Il pagamento della sanzione ridotta (imputata all'apposito codice tributo del modello F24 il cui utilizzo rende evidente l'intenzione di avvalersi dell'istituto del ravvedimento) deve essere eseguito insieme alla regolarizzazione del diritto annuale o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori commisurati sul diritto, calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno, dal giorno di scadenza del termine originario a quello in cui viene effettivamente eseguito il pagamento del diritto.
3. E' possibile ritenere perfezionato il ravvedimento anche se lo stesso viene eseguito in più date sempre che il versamento di tutti gli importi dovuti a titolo di diritto, sanzioni ed interessi sia eseguito complessivamente entro il termine di scadenza del ravvedimento lungo.
4. Nel caso di versamento eseguito con ravvedimento per un importo di diritto annuale inferiore rispetto al dovuto, ma con sanzioni ed interessi commisurati al diritto stesso, il ravvedimento si intenderà perfezionato limitatamente all'importo versato entro la scadenza del termine per il ravvedimento, con applicazione della sanzione sul residuo diritto non regolarizzato.
5. Nel caso di versamento con ravvedimento eseguito per un importo complessivo di diritto annuale, sanzioni e interessi inferiore al dovuto, in cui le sanzioni e gli interessi non sono commisurati al diritto annuale versato, si considererà perfezionato il pagamento con riferimento alla quota parte del diritto annuale (comprensivo o meno della maggiorazione a seconda della data del versamento originario) proporzionata all'importo complessivamente versato a vario titolo. Sulla differenza non sanata saranno irrogate le sanzioni.
6. Nel caso in cui il soggetto non abbia eseguito alcun versamento il termine da cui far partire il calcolo degli interessi legali, nonché quello da cui far partire il ravvedimento breve o lungo di cui al comma 1 lettera a) e b) del presente articolo è il termine ordinario di versamento come definito all'art. 2 comma 2 lettera a).



7. Nel caso invece sia stato eseguito un versamento parziale del diritto annuale dovuto entro il termine lungo - definito all'art.2, comma 2, lettera c) - il termine da cui far partire il calcolo degli interessi legali, nonché quello da cui far partire il ravvedimento breve o lungo di cui al comma 1 lettera a) e b) di questo articolo è il termine di versamento lungo. In tal caso l'importo residuo dovuto dovrà essere calcolato aumentando l'importo del diritto dovuto dell'interesse corrispettivo vigente e sottraendo dal suddetto importo quanto già versato entro il termine di versamento predetto.
8. Se il versamento con ravvedimento viene eseguito oltre il termine stabilito per il ravvedimento lungo, determinato in base ai commi precedenti, il soggetto decade dal beneficio della riduzione della sanzione. In tale ipotesi la Camera di Commercio procede all'irrogazione della sanzione, determinata ai sensi del presente regolamento, secondo una delle modalità stabilite nel successivo art.14, al fine di recuperare gli importi ancora dovuti per sanzioni e interessi.

Articolo 13 - Modalità di irrogazione delle sanzioni

1. Le sanzioni per omesso e tardivo versamento del diritto annuale possono essere irrogate con una delle seguenti procedure stabilite dal Segretario Generale:
 - a. atto di contestazione di cui all'art.16 del D.Lgs. n.472/97 e s.m.i.;
 - b. atto contestuale di accertamento ed irrogazione delle sanzioni di cui all'art.17, comma 1, del D.Lgs. n.472/97 e s.m.i.;
 - c. Iscrizione diretta a ruolo senza preventiva contestazione, ai sensi dell'art.17, comma 3 del D.Lgs. n.472/97 e s.m.i..
2. Gli atti di contestazione e gli atti contestuali di accertamento ed irrogazione delle sanzioni sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n.241, modificata da ultimo con la Legge n.15/05 e s.m.i., concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione della Camera di Commercio. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto non in possesso del contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama.
3. Gli atti di contestazione e gli atti contestuali di accertamento ed irrogazione delle sanzioni devono tassativamente indicare:
 - a. l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
 - b. l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
 - c. le modalità, il termine e l'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.
4. Sulla cartella di pagamento va riportato il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria.
5. Gli atti di contestazione e gli atti contestuali di accertamento ed irrogazione sanzioni sono notificati secondo le indicazioni degli art.137 e seguenti del codice di procedura civile, con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario.

Articolo 14 - Riscossione della sanzione

1. La sanzione amministrativa, gli interessi e il diritto dovuto sono riscossi con modello F24, salvo il caso di iscrizione diretta a ruolo di cui al precedente articolo 13, comma 1, lettera c).
2. Gli interessi sono commisurati al diritto, calcolati al tasso legale vigente e maturano dal giorno successivo a quello di scadenza del termine originario a quello in cui viene effettivamente eseguito il pagamento del diritto, ovvero alla data di consegna al concessionario dei ruoli.
3. Le somme dovute a titolo di sanzione non producono interessi.
4. Le spese per la notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni sono a carico del destinatario dell'atto notificato.



Articolo 15 - Rateazione del pagamento

1. La Camera di Commercio può concedere, su richiesta dell'interessato e con le modalità operative che verranno stabilite dalla Giunta camerale, la rateazione del pagamento di quanto dovuto per diritto annuale, sanzione ed interessi oppure attribuire all'Agente della riscossione territorialmente competente la gestione dei pagamenti dilazionati.
2. La rateazione può essere richiesta da coloro che si trovano in condizioni di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica. Le somme oggetto di dilazione di pagamento sono gravate da interessi nella misura prevista dall'art.21, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n.602 e s.m.i..

Articolo 16 - Strumenti difensivi e tutela giurisdizionale

1. Il contribuente che ha ricevuto l'atto di contestazione di cui al precedente articolo 13, comma 1, lettera a) può, entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto:
 - a. presentare deduzioni difensive alla Camera di Commercio avverso l'atto di contestazione. Il Segretario Generale o suo delegato può accogliere le deduzioni dell'interessato, in caso di non accoglimento emette l'atto motivato di irrogazione delle sanzioni, verso il quale è comunque possibile, sempre entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, esperire ricorso in Commissione Tributaria;
 - b. presentare ricorso in Commissione Tributaria avverso l'atto. Il ricorso è alternativo rispetto alla presentazione di deduzioni difensive. In tale ipotesi, l'atto di contestazione, si considera, a seguito del ricorso, atto di irrogazione delle sanzioni.
In caso di inerzia del contribuente, trascorso il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto di contestazione, quest'ultimo si considera atto di irrogazione avverso il quale il contribuente potrà presentare ricorso in Commissione Tributaria.
2. Il contribuente che ha ricevuto l'atto contestuale di accertamento e di irrogazione delle sanzioni di cui al precedente articolo 13, comma 1, lettera b), può, entro 60 giorni dalla notifica:
 - a. presentare memorie difensive alla Camera di Commercio nei casi di illegittimità o infondatezza dell'atto al fine di ottenere l'eventuale annullamento totale o parziale dell'atto in sede di autotutela;
 - b. presentare ricorso in Commissione Tributaria avverso l'atto.
3. Il contribuente che ha ricevuto la cartella di pagamento di cui al precedente articolo 13, comma 1, lettera c), può entro 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento:
 - a. presentare delle memorie difensive alla Camera di Commercio nei casi di illegittimità o infondatezza della cartella al fine di ottenere l'eventuale annullamento totale o parziale dell'atto in sede di autotutela;
 - b. presentare ricorso in Commissione Tributaria avverso la cartella. In questa ipotesi, non essendo stata la cartella di pagamento preceduta dalla notificazione di un avviso di accertamento o da un provvedimento di irrogazione delle sanzioni, possono essere eccepiti nel ricorso, oltre ai vizi propri della cartella, anche i vizi di merito relativi alla pretesa tributaria e sanzionatoria.
4. Il termine per la proposizione del ricorso avverso gli atti indicati innanzi alla competente Commissione Tributaria, pari a 60 giorni dalla notifica, è soggetto a sospensione nel periodo feriale di cui all'art.1 della Legge 7 ottobre 1969, n.742 e s.m.i..
Per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo ai sensi dell'art.17bis del D.Lgs. n.546/92 e s.m.i.. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura, il ricorrente potrà costituirsi in giudizio entro i 30 giorni successivi allo spirare del termine di 90 giorni dalla notifica del ricorso (sempre che non sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o non sia stata conclusa l'eventuale mediazione se esperibile).
Per quanto attiene la proposizione del ricorso si fa rinvio al D.Lgs. n.546/92 e s.m.i..



Articolo 17 - Autotutela

1. Il Segretario Generale o un suo delegato può procedere, d'ufficio o su istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, all'annullamento totale o parziale degli atti sanzionatori illegittimi o infondati; il potere di autotutela è, tra l'altro, esercitato per i seguenti motivi:
 - a. errore di persona;
 - b. evidente errore logico o di calcolo;
 - c. doppia imposizione;
 - d. mancata imputazione di pagamenti del diritto annuale regolarmente eseguiti;
 - e. errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile dall'ente camerale.
2. Il potere di annullamento non può essere esercitato per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole alla Camera di Commercio.
3. Gli atti sanzionatori indicano le modalità di presentazione di memorie volte ad ottenere il riesame in sede di autotutela. Alle memorie sono allegate copie dei documenti comprovanti i presupposti per i quali si chiede l'annullamento totale o parziale.
4. La presentazione di memorie difensive, in sede di autotutela, non interrompe né sospende i termini per la proposizione del ricorso di fronte alla Commissione Tributaria, ed è comunque possibile anche decorso il termine medesimo.
5. L'annullamento è comunicato al contribuente, all'Agente incaricato della riscossione in caso di ruolo e, in caso di contenzioso pendente, alla Commissione Tributaria per la pronuncia di cessazione della materia del contendere.

Articolo 18 - Decadenza e prescrizione

1. L'atto di contestazione ovvero l'atto di irrogazione, di cui al precedente articolo 13, comma 1, lettere a) e b), devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.
2. Entro il termine di cui al comma 1 deve essere notificata al contribuente la cartella di pagamento emessa ai sensi dell'articolo 25 del D.P.R. n.602/73 e s.m.i..

Articolo 19 - Norma transitoria

Nella determinazione dell'ammontare delle sanzioni relative al diritto annuale, dovuto per le annualità 2018/2019/2020 e precedenti, nel rispetto dell'art.3, comma 3 del D.L.gs. n.472/97 e s.m.i., per le violazioni relative all'omesso/tardato pagamento si applicano le disposizioni di cui all'art.7 "Incremento della sanzione per gravità della violazione" incrementando la sanzione base (pari al 30%) di una ulteriore aliquota del 5%.

Rimangono ferme, comunque, le disposizioni di cui agli articoli 8, 9 e 10 del presente regolamento.